

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

SPAGNA

Legge sull'emigrazione e disposizioni complementari.

— Testo Unico, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1924 (*Gaceta de Madrid*, 17 gennaio 1925, n. 17).

CAPITOLO I.

Dell'emigrazione e degli emigranti.

Art. 1. — È riconosciuta a tutti gli spagnoli la libertà di emigrare.

Le limitazioni e garanzie stabilite dalla presente legge sono di carattere tutelare.

Art. 2. — Saranno considerati emigranti, agli effetti della presente legge, gli spagnoli e loro famiglie che per causa di lavoro abbandonino il territorio nazionale per stabilirsi fuori di esso definitivamente o temporaneamente.

Gli spagnoli e loro famiglie che si dirigano a paesi di oltremare saranno sempre considerati emigranti se viaggiano in terza classe od altra equiparata. Tuttavia, gli Ispettori dell'emigrazione, d'ufficio od a richiesta degli interessati, potranno escludere questi dalla qualità legale di emigrante quando dovessero concorrervi le circostanze determinate dal Regolamento.

L'azione tutelare e fiscale della presente legge si eserciterà sugli emigranti dal momento in cui iniziano il loro viaggio, durante la loro permanenza all'estero e nel viaggio di ritorno.

Qualunque documento che debba richiedersi all'emigrante per la partenza dal territorio spagnolo sarà redatto su carta libera e rilasciato gratuitamente entro il periodo massimo di tre giorni.

Art. 3. — Non possono emigrare :

1) Gli iscritti di leva, salvo che non ricorra alcuna delle circostanze di cui al capoverso A) del numero 12 del Decreto-Legge 29 marzo 1924 sul Reclutamento.

2) Gli individui di prima classe (*situación*) del servizio attivo sino a quando non abbiano compiuto il tempo stabilito pel servizio sotto le armi.

3) Coloro che siano soggetti a procedimento o condanna.

Art. 4. — La facoltà di emigrare per i minorenni d'età superiore ai sedici anni che non abbiano adempiuto agli obblighi del servizio militare e per coloro che sono soggetti alla prima e seconda riserva, potrà essere sospesa per Decreto Reale stabilito in Consiglio dei Ministri.

Art. 5. — La donna coniugata, per poter emigrare dovrà essere preventivamente autorizzata dal marito.

I minorenni potranno emigrare se i genitori, tutori o curatori avranno loro accordato il relativo permesso. Le nubili minorenni non soggette a patria potestà, tutela o curatela da parte di persone che legalmente le rappresentino, non potranno emigrare quando, non essendo accompagnate dai genitori, parenti o persone meritevoli di fiducia, vi sia fondato sospetto che possano essere oggetto di traffico punito dal Codice penale.

Le autorizzazioni ad emigrare, alle quali il presente articolo si riferisce, dovranno risultare nella forma che verrà determinata dal Regolamento, che procurerà di facilitarne il rilascio.

Art. 6. — Per qualunque emigrazione collettiva in paesi stranieri, allo scopo di colonizzare terre o con altri scopi analoghi, sarà indispensabile una autorizzazione speciale del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Direzione Generale dell'Emigrazione e della Commissione Centrale, colle garanzie che saranno ritenute necessarie, sebbene non si trovino prevedute nella presente legge.

Agli effetti del presente articolo sarà considerata emigrazione collettiva quella che venga a costituire lo spopolamento di una Provincia, un Comune, un Distretto od una Parrocchia.

CAPITOLO II.

Regime dell'emigrazione.

Art. 7. — La materia della emigrazione, regolata dalla presente legge e da disposizioni complementari che eventualmente venissero emanate, è di competenza del Ministero del Lavoro, Commercio ed Industria.

Art. 8. — È creata nel Ministero del Lavoro, Commercio ed Industria una Direzione Generale dell'emigrazione; incaricata di esercitare direttamente o per mezzo degli organi subordinati, l'azione tutelare e fiscale che allo Stato spetta sugli emigranti.

Il Direttore Generale dell'emigrazione eserciterà le sue funzioni per delegazione del Ministro del Lavoro, Commercio ed Industria, dal quale dipenderà direttamente, e potrà dirigersi per

mezzo di reali ordini comunicati a tutte le Autorità, funzionari o Centri Nazionali che, tanto in Spagna come all'estero, si trovino o possano trovarsi in relazione con l'esercizio di detta azione tutelare, in tutti gli affari di semplice trattazione e che abbiano origine dall'adempimento di obblighi imposti dai testi legali che regolano il servizio dell'emigrazione. Gli altri che suppongano qualche modificazione dei medesimi o che si riferiscano a materie di competenza di altro dipartimento, dovranno essere sottoposti al Ministro.

Dal Direttore generale dell'emigrazione dipenderà direttamente tutto il personale assegnato ai servizi del ramo per quanto si riferisca a questo.

La Direzione generale proporrà al Ministro le piante organiche degli Uffici centrali e degli Ispettorati.

Studierà e proporrà pure al Ministro un Regolamento nel quale siano fissate le condizioni di ammissione, nomina, promozioni, punizioni, attribuzioni e doveri del personale, qualunque classe esso sia.

Art. 9. — Per coadiuvare la Direzione generale dell'emigrazione funzioneranno: Una commissione centrale in Madrid, un comitato locale in ciascuno dei porti destinati all'imbarco di emigranti, ed un comitato consolare in ciascuno dei Porti di immigrazione in cui sia stabilito di istituirlo, data l'importanza della corrente emigratoria. In caso di necessità si procurerà di creare patronati nelle regioni di emigrazione.

Le funzioni esecutive saranno esercitate dal Direttore generale dell'emigrazione, dagli Ispettori e dai Consoli della Spagna, oppure in nome di quest'ultimi, dagli addetti consolari destinati al servizio dell'emigrazione.

Tutti i servizi che da questi organismi saranno prestati agli emigranti saranno completamente gratuiti.

Art. 10. — La Commissione centrale dell'emigrazione avrà carattere consultivo e sarà costituita dai seguenti membri: il Sottosegretario del Ministero del Lavoro, Commercio ed Industria; il Direttore generale dell'emigrazione; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli Esteri, Grazia e Giustizia, Governo, Guerra e Marina, scelti tra coloro che disimpegnino servizi concernenti l'emigrazione; due membri designati dalla rappresentanza operaia del Consiglio del Lavoro; una rappresentante del Regio Patronato per la repressione della tratta delle bianche; una rappresentante del Consiglio del Lavoro, designata dalla Commissione permanente del medesimo; un membro rappresentante la Commissione Centrale della Colonizzazione e ripopolamento interno; un membro che rappresenti la Lega navale spagnola; un membro in rappresentanza della Commissione nazionale del Commercio spagnolo d'oltre mare; un membro per ciascun paese d'America designato dalla Direzione generale, eletto dalle Camere di Commer-

cio e Società spagnole istituite nel medesimo paese e due membri scelti dal Governo fra le persone che maggiormente siansi distinte in questioni sociali o di emigrazione.

Il Presidente sarà designato dal Ministro.

Art. 11. — Sarà obbligatorio il parere della Commissione Centrale dell'Emigrazione :

1) Per l'approvazione del bilancio e dei conti della Direzione generale dell'Emigrazione.

2) Per disporre del denaro appartenente al Fondo dell'Emigrazione.

3) Per l'approvazione del Regolamento od altre disposizioni che modificassero la legislazione sull'emigrazione.

4) Per risolvere i ricorsi che fossero avanzati contro i provvedimenti degli Ispettori.

5) Per autorizzare qualunque emigrazione collettiva in paesi stranieri avente lo scopo di colonizzare terre od altri scopi analoghi.

6) Per vietare l'emigrazione verso un determinato paese per ragioni d'ordine pubblico, sanitario o di rischi eccezionali per gli emigranti.

7) In tutti i reclami avanzati alla Direzione generale nei quali saranno interpellati le compagnie di navigazione o gli interessati o ricorrenti, secondo i casi.

Si potrà chiedere il parere della Commissione Centrale per qualsiasi altro proposito, quando così sia disposto dal Direttore generale.

La Commissione centrale si riunirà puntualmente nella prima quindicina dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

Art. 12. — Pure con carattere consultivo e nei porti spagnoli che verranno designati esisterà un Comitato locale dell'emigrazione, che assisterà l'Ispettore rispettivo in quanto alla tutela sociale, alla risoluzione di reclami ed alle norme da seguirsi per intensificare l'azione protettrice dello Stato verso coloro che espatriano.

I detti Comitati saranno composti del Comandante del Porto o suo delegato, il Giudice di prima istanza, il Capo della Sanità esterna, un Delegato medico di beneficenza provinciale o municipale, l'Ispettore del Lavoro, se vi sia, oppure in sua mancanza, un operaio designato dall'Ispettore del Lavoro della Giurisdizione ; un Delegato dell'Autorità Militare superiore della Regione, agli effetti menzionati nel vigente Decreto Legge pel Reclutamento e sostituzione dell'Esercito, ed un membro nominato dalla Direzione generale, su proposta dell'Ispettore.

Presidente del Comitato locale sarà quel membro che il Ministro de' ig erà nella terna che il Comitato stesso a tal fine gli avrà proposto.

Art. 13. — La Direzione generale e gli Ispettorati dell'Emi-

grazione avranno la qualità di Centri informatori degli emigranti ed i servizi dell'una e degli altri, per quanto si riferisce a questo punto, saranno gratuiti.

Art. 14. — La Direzione generale studierà le cause e gli effetti dell'emigrazione spagnola in relazione con quella di altri paesi; formerà la statistica di essa e pubblicherà tutti quei dati e le notizie che faranno conoscere e risolvere questo problema, pubblicando inoltre guide ed opuscoli popolari.

Ogni anno redigerà una Relazione con la quale renderà conto dell'opera sua al Ministro del Lavoro, Commercio ed Industria, perchè sia presentata alle Cortes.

Art. 15. — Le Autorità governative e loro Agenti non potranno intervenire nelle questioni di emigrazione salvo che nei casi seguenti:

1) Quando siano richieste dalle altre Autorità Civili oppure da quelle Militari, rendendo conto alla Direzione generale dell'Emigrazione.

2) Quando siano richieste dalla Direzione generale e dagli Ispettori dell'Emigrazione.

3) A richiesta dei genitori, tutori, curatori o mariti, quando si tratti di impedire l'imbarco di minorenni, incapacitati o donne maritate.

4) Per impedire l'imbarco di coloro che sono soggetti al servizio militare nel suo periodo attivo permanente oppure soggetti a procedimento o condanna, — senza che questi casi singoli possano servire di pretesto per interventi di carattere generale e permanente.

Art. 16. — Il Governo, per ragioni d'ordine pubblico, di sanità o di rischi eccezionali per gli emigranti, col parere della Commissione centrale e della Direzione generale dell'emigrazione, potrà proibire temporaneamente l'emigrazione per determinati paesi o provincie.

Quando a ciò non ostino motivi di urgenza, sempre che si tratti di proibizione per causa d'ordine pubblico, interpellerà preventivamente il Consiglio di Stato a Sezioni riunite.

Art. 17. — Oltre gli obblighi di cui al Regolamento della carriera Consolare e quelli speciali loro assegnati dalla presente legge, i Consoli spagnoli dovranno acudire e provvedere a tutti i reclami degli emigrati, dei quali reclami terranno nota, in sunto, in un registro tenuto a tale scopo; provvedere alla rispedizione al paese nei casi stabiliti agli articoli 47 e 57, stabilire e fomentare con tutti i mezzi a loro disposizione, la costituzione di società e patronati che abbiano per obbietto la difesa, la tutela o la mutua assistenza degli spagnuoli.

I Consoli, oppure, in nome loro, gli Addetti consolari specialmente assegnati al servizio dell'Emigrazione, presteranno assi-

stenza alle Autorità del Paese, quando per ciò vengano richiesti nella pratica di tutti quegli affari che son basati sulle leggi o regolamenti relativi alla emigrazione e tendano ad evitare che l'immigrante possa convertirsi in carico pubblico per le sue deficienti condizioni fisiche o per non essersi conformato a quanto è prescritto dalle dette disposizioni legali.

In tali casi si procurerà di stabilire a chi spetti la responsabilità per aver permesso l'imbarco in condizioni deficienti, e l'emigrante sarà assistito e rimpatriato, mentre, a tempo debito, sarà spedita notizia di tutto quanto sia stato fatto all'Ispettore del Porto rispettivo per quant'altro sia del caso.

Allo stesso modo i Consoli, oppure in nome loro, gli Addetti consolari del servizio dell'Emigrazione, procureranno, colla cooperazione dei Comitati consolari, di assistere, per quanto è possibile, gli emigranti al loro arrivo; raccogliere dai medesimi i reclami o le proteste per il trattamento a cui siano stati soggetti a bordo; informarli, per quanto è possibile, delle condizioni di lavoro del paese di cui si tratta, e provvedere all'adempimento del contratto di lavoro degli emigrati. Organizzeranno pure gli stessi funzionari con l'assistenza dei detti Comitati consolari e quando ne sia il caso, la difesa degli emigrati dinanzi ai tribunali del paese di immigrazione, accordando loro il rimpatrio a metà prezzo.

Art. 18. — Sarà tenuto nei Consolati un registro di tutti gli emigrati minori dei 21 anni, con l'annotazione del loro domicilio e vi si farà constare di tutti i dati esatti per poter definire la loro situazione militare.

Questi emigrati adempiranno dinanzi ai Consoli tutte le formalità preliminari del loro ingresso nel servizio militare, essendo obbligo dei Consoli di comunicare alla Direzione generale dell'Emigrazione, perchè questa lo comunichi al Ministero competente, la comparizione, la notificazione e le altre pratiche che siano state compiute.

Art. 19. — I Consoli faranno pervenire trimestralmente alla Direzione generale dell'emigrazione tutte le notizie che si riferiscono ai paesi ove risiedono, circa la domanda di lavoro, i salari e tutto ciò che possa interessare l'emigrante spagnolo.

Annualmente invieranno pure una relazione statistica ed esplicativa dell'immigrazione spagnola nei rispettivi paesi, e della stessa renderanno conto ai nostri Ambasciatori e Ministri plenipotenziari ed, insieme, alla Direzione generale.

Art. 20. — I servizi che, a richiesta degli emigrati saranno prestati dai Consoli e dai Comitati consolari in adempimento della presente legge, saranno gratuiti, e così pure i certificati e documenti che rilasciassero ad istanza degli stessi, che occorran per corredo dei reclami ed azioni previste dalla presente legge.

Art. 21. — Dei reclami che, per violazione della presente

legge o disposizioni complementari avanzassero gli emigranti contro armatori o vettori e consegnatari, ne saranno informati gli Ispettori dell'emigrazione, i quali saranno tenuti a chiedere il parere del Comitato locale quando si tratti di imporre sanzioni o quando lo ritengano conveniente negli altri casi.

Gli Agenti consolari o diplomatici spagnoli rimetteranno alla Direzione generale i reclami formulati dinanzi ad essi, e la Direzione, quando non si trattasse di sua competenza, li invierà all'Ispettorato relativo.

L'azione per l'avanzamento dei reclami a cui si riferisce il presente articolo si prescriverà dopo un anno da che avvenne il fatto che vi dette origine, e sarà esperita con una procedura sommaria sempre gratuita per l'emigrante.

Le decisioni saranno soggette ad appello dinanzi alla Direzione generale dell'Emigrazione, e contro la decisione di questa sarà, occorrendo, ammesso soltanto il ricorso in via contenzioso-amministrativa.

Art. 22. — Dei reclami contro gli Ispettori dell'Emigrazione conoscerà in via amministrativa la Direzione generale, e contro le sue decisioni sarà ammesso il ricorso in via contenzioso-amministrativa.

Art. 23. — La Commissione centrale dell'emigrazione costituisce il Patronato del fondo che sarà denominato Fondo dell'emigrazione.

Questo Fondo verrà provveduto come appresso:

1) Coll'importo delle patenti di vettori, consegnatari ed uffici informazione e di passaggio di emigranti.

2) Con l'importo delle ammende imposte per violazioni della presente legge, del suo regolamento e delle disposizioni complementari.

3) Con l'importo della tassa sui biglietti di emigranti e di rimpatriati.

4) Col prodotto delle pubblicazioni della Direzione generale.

5) Con le sovvenzioni e donazioni concesse da sodalizi e privati.

Tutti questi proventi saranno riscossi dalla Direzione generale dell'emigrazione, la quale li verserà nel Tesoro pubblico, ove rimarranno a disposizione della medesima; le rimanenze non spese in ciascun esercizio passeranno come credito all'esercizio seguente. Un funzionario del Ministero delle Finanze sorveglierà per la parte degli introiti.

Le spese a cui si debba provvedere con detto fondo saranno annotate annualmente, con ogni dettaglio, in un bilancio, approvato dalla Commissione Centrale, su proposta della Direzione generale.

S'intenderanno come spese, a prescindere da quelle di personale e materiale occasionate dal servizio, le seguenti:

1) Le assicurazioni e sussidi in favore di emigranti ed emigrati e rimpatriati.

2) La tutela degli emigrati.

3) La sovvenzione a Sanatori, Ospedali, Associazioni e Mutualità di beneficenza, Società Patriottiche, Istituti di istruzione o qualunque altra analoga Istituzione spagnola che abbia sede nel paese dove si dirige la nostre emigrazione e che abbia per base l'accoglimento di spagnoli invalidi, l'elevamento del loro livello culturale, il sostener vivo lo spirito di cittadinanza e di patriottismo nelle nostre colonie o lo sviluppo ed il consolidamento di vincoli fraterni tra tutti gli spagnoli espatriati.

4) Il soccorso nella forma e colle garanzie che saranno determinate in ciascun caso, ai fini della colonizzazione e ripopolamento interno della Spagna.

Nei casi menzionati ai numeri 3 e 4, non si potrà ordinare alcun pagamento senza il previo parere favorevole della Commissione centrale dell'emigrazione, votato almeno da tre quarti dei suoi componenti.

Un Comitato di tre membri della Commissione centrale dell'emigrazione, annualmente designati a tal uopo, esaminerà, proverà e sindacherà i conti mensili e verificherà ogni qual volta lo creda conveniente, i bilanci.

CAPITOLO III.

Dei vettori od armatori e dei consegnatarii.

Art. 24. — I vettori od armatori che intendessero dedicarsi al trasporto di emigranti dovranno munirsi di una patente, che verrà concessa dalla Direzione generale dell'Emigrazione.

Per ottenere tale patente sarà necessario:

1) Che l'armatore sia spagnolo e domiciliato in Spagna. Trattandosi di persone giuridiche basterà che abbiano codesta nazionalità e domicilio i soci Amministratori.

2) Che, nel caso in cui l'armatore non fosse spagnolo o che fosse domiciliato all'estero, deleghi ad un suddito spagnolo residente in territorio nazionale, la sua rappresentanza in quanto si riferisca al traffico di emigranti, secondo le disposizioni della presente legge, ed il quale rappresentante si surrognerà, agli effetti della responsabilità, alla personalità dell'armatore.

L'armatore nel primo caso, oppure il suo rappresentante spagnolo nel secondo, dovranno depositare, prima di far uso dell'autorizzazione, a disposizione della Direzione generale dell'Emigrazione, una cauzione di 50,000 pesetas.

I vettori od armatori stranieri, oppure i loro rappresentati, dovranno provvedersi di una patente, rilasciata dalla Direzione

generale dell'emigrazione, per la quale pagheranno una quota annuale non inferiore alle 10.000 nè superiore alle 25.000 pesetas. La Direzione generale dell'emigrazione segnalerà specificatamente le quote che si dovranno esigere, tenendo conto della capacità al trasporto degli emigranti nelle navi che ciascun vettore dedicherà al trasporto dei medesimi.

Art. 25. — Perchè i consegnatari nominati dagli armatori possano dedicarsi al trasporto di emigranti dovranno ottenere una autorizzazione nel relativo Ispettorato d'emigrazione. Tale autorizzazione verrà concessa se nei richiedenti concorrano i requisiti seguenti:

1) Che il consegnatario sia spagnolo.

2) Che sia maggiorenne, nel pieno godimento dei suoi diritti civili e non abbia riportato condanna in materie relative alla emigrazione.

3) Che depositi a disposizione della Direzione generale dell'emigrazione una cauzione di 25.000 pesetas.

4) Che paghi una tassa annuale, la quale non sarà inferiore alle 1000 nè superiore alle 5000 pesetas, secondo il numero degli emigranti spediti.

Art. 26. — Vi sarà incompatibilità tra l'esercizio di una pubblica carica la quale importi l'esercizio di autorità e quello di consegnatario autorizzato a dedicarsi alla spedizione di emigranti.

Art. 27. — Il regolamento stabilirà i registri che gli armatori o vettori ed i consegnatari dovranno tenere agli effetti della presente legge.

Art. 28. — Le cauzioni depositate dai vettori od armatori, dai consegnatari ed incaricati di ufficio d'informazione rilascio di biglietti di passaggi per emigranti resteranno vincolate per le eventuali responsabilità delle loro rispettive operazioni regolate nella presente legge. Le cauzioni dei vettori od armatori resteranno vincolate, inoltre, sussidiariamente, alle responsabilità dei consegnatari.

Dette cauzioni potranno esser costituite in contanti od in valori pubblici, al corso in cui questi siano ufficialmente quotati.

Art. 29. — Quando siano rimaste accertate responsabilità effettive per la totalità o parte di una cauzione, i vettori, armatori o consegnatari ed incaricati di uffici d'informazioni e passaggio d'emigranti a cui la cauzione si riferisca, resteranno obbligati a reintegrarla nel termine che verrà fissato dal regolamento.

Parimenti saranno fissati nel regolamento i termini e condizioni per la devoluzione della cauzione.

Art. 30. — Le autorizzazioni concesse ai vettori, armatori, consegnatari ed incaricati di uffici potranno venir revocate quando da parte di costoro siansi commesse gravi mancanze comprovate nell'esercizio delle loro funzioni o non ottemperino alle condizioni

che la presente legge prescrive, e quando il Governo, a tenore dell'art. 16, proibisse l'emigrazione.

Art. 31. — I consignatari dovranno rimettere ai Consoli di Spagna, nei punti di destinazione degli emigranti, una relazione di essi o schede di iscrizione individuale, le quali serviranno per il registro che sarà tenuto da ciascun Consolato.

Dovranno pure inviare alla Direzione generale dell'Emigrazione un duplicato delle note rimesse ai Consoli.

Art. 32. — I Vettori od armatori e consignatari e in generale tutte le persone che intervengano nel trasporto di emigranti spagnoli, a tenore della presente legge, si considereranno sottoposti alla legislazione e giurisdizione spagnole per tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali che possano sorgere da detto trasporto.

Si intenderà parimenti che, rinunciando in ogni caso al foro per loro competente, si sottopongano a quello dei rispettivi Ispettorati dell'emigrazione ed a quello della Direzione generale dell'emigrazione in quanto si riferisce a tutte le loro obbligazioni sorgenti dalle disposizioni della presente legge.

Allo stesso modo resteranno sottoposti alla ispezione di servizi che è stabilita dalla presente legge.

Art. 33. — I consignatari degli armatori ai punti di destino delle spedizioni rappresenteranno quest'ultimi in quanto si riferisce all'applicazione della presente legge, salvo designazione speciale portata a conoscenza della Direzione generale dell'emigrazione.

Art. 34. — Sono vietati i reclutamenti di emigranti e la propaganda per fomentare l'emigrazione.

Gli annunci e le pubblicazioni che i vettori, armatori, consignatari ed incaricati di Uffici d'informazione e di passaggi per gli emigranti potranno riferirsi soltanto alle date di arrivo e partenza delle navi nei porti, ai punti di scalo ed alle condizioni del passaggio.

Le violazioni del primo alinea del presente articolo, come pure il fatto di dedicarsi al favoreggiamento dell'emigrazione, saranno puniti col carcere correzionale col minimo della pena e inoltre, in via amministrativa, con la revoca dell'autorizzazione, se si trattasse di vettori, consignatari o incaricati di uffici di informazione e passaggio di emigranti.

Art. 35. — Sono vietate in tutto il territorio spagnolo le Agenzie di emigrazione. Pertanto, nessuno spagnolo o straniero potrà dedicarsi a tale industria.

Coloro che fondino un'Agenzia di emigrazione, la dirigano o la gestiscano; coloro che arruolino emigranti per conto proprio od al servizio di una Agenzia, e coloro che, per lucro o no, facciano propaganda a voce o scritta per fomentare l'emigrazione, saranno puniti col carcere correzionale col minimo della pena.

Parimenti è vietato il rilascio di qualunque genere di biglietti,

buoni o documenti perchè sudditi spagnoli prendano imbarco in qualità di emigranti per porti stranieri, salvo il caso che le Compagnie vettrici le quali dovranno trasportarli depositino presso la Direzione generale dell'emigrazione una cauzione speciale e sufficiente, a giudizio della Direzione generale, per rispondere dello stretto adempimento di tutti quei precetti tutelari per l'emigrante in viaggio imposti dalla legislazione spagnola, incluso quello di rimpatrio con viaggio pagato.

La violazione di quanto è prescritto al precedente alinea sarà considerato come esercizio di Agenzia di emigrazione ed i colpevoli incorreranno nella pena relativa.

Art. 36. — I vettori ed armatori autorizzati al traffico dell'emigrazione od i loro rappresentanti spagnoli ed i consegnatari di quelli potranno stabilire nei centri del territorio nazionale che non siano porti abilitati all'imbarco di emigranti, degli uffici d'informazione e rilascio di passaggi per emigranti, sempre che abbiano ottenuto prima il permesso della Direzione generale dell'Emigrazione.

Il funzionamento e l'autorizzazione degli uffici d'informazione e rilascio di passaggi ad emigranti saranno disciplinati dalle prescrizioni contenute nel Regolamento.

CAPITOLO IV.

Del contratto di trasporto di emigranti.

Art. 37. — Il contratto di trasporto si stipulerà su di un foglio redatto sul modello regolamentare.

Nel foglio si faranno risultare, in lingua spagnola, le seguenti circostanze :

- 1) Il numero, nomi, sesso, età, professione, stato civile ed ultimo domicilio dell'emigrante.
- 2) Dichiarazione se questi sa leggere e scrivere.
- 3) Numero e genere degli effetti che seco trasporta.
- 4) Nome, cognome e domicilio delle persone che autorizzano l'imbarco nei casi previsti all'articolo 5.
- 5) Nome della nave.
- 6) Porto di partenza e di destinazione.
- 7) Data dell'imbarco.
- 8) Classe del biglietto e posto che si assegna all'emigrante.
- 9) Condizioni del trattamento a cui desse diritto il biglietto sino allo sbarco.
- 10) Prezzo, in cifre ed in lettere, riscosso pel nolo.
- 11) Forma di pagamento del medesimo o dichiarazione quando ne sia il caso, del fatto che il passaggio è gratuito.
- 12) Durata probabile del viaggio.

13) Determinazione dei punti di scalo della nave.

14) Condizione che tutti i danni incorsi dallo emigrante a causa di interruzione o ritardo, salvo il caso di forza maggiore, saranno a carico del consegnatario.

15) Clausole di rimpatrio gratuito nei casi previsti dalla legge.

Saranno inoltre inseriti nel foglio gli articoli della presente legge che possano interessare l'emigrante.

Art. 38. — I fogli a cui si riferisce l'articolo che precede dovranno staccarsi da un libro a madre e figlia, del quale ciascuna pagina conterà :

1) Della madre, come documento da restare per la compagnia di navigazione,

2) Di un esemplare del biglietto, e

3) del relativo ordine d'imbarco.

Detti registri a madre e figlia saranno presentati dai vettori o consegnatari agli Ispettorati d'emigrazione, allo scopo che questi autorizzino, vistando o bollando i biglietti, la spedizione dei medesimi.

L'emigrante non avrà l'obbligo di consegnare il biglietto in alcun caso fuori che all'Ispettore od al Console spagnolo del luogo di destinazione.

Il Regolamento disciplinerà questa pratica nella forma più conveniente perchè risulti efficace e rapida.

Art. 39. — Per impedire che ricadano sugli emigranti le coalizioni di sindacati, congressi o trusts di navigazioni che tendessero a rincarire artificiosamente od ingiustamente il prezzo dei noli marittimi per emigranti, si fisserà semestralmente, su proposta della Direzione generale dell'emigrazione, formulata dopo sentite le Compagnie di Navigazione interessate e consultata la Commissione Centrale dell'Emigrazione, il prezzo massimo a cui i detti noli potranno ammontare sulle navi autorizzate al traffico dell'emigrazione in porti spagnoli.

In nessun caso sarà consentito che il prezzo del nolo per emigranti da porto spagnolo sia superiore a quello di pari classe da porto straniero di scalo anteriore.

Art. 40. — È nullo qualunque patto in forza del quale si rinunci dall'emigrante a tutte o ad alcuna delle condizioni che debbono stipularsi nel contratto, e nullo sarà pure quello con cui si convenga il pagamento pel nolo con prestazioni personali.

Sarà pure nullo ogni contratto fra il vettore od armatore o loro consegnatari e l'emigrante, che si riferisca agli atti di questi posteriori allo sbarco al punto di destinazione, e così pure ogni contratto in cui si obblighi l'emigrante in qualunque forma col vettore od armatore o loro consegnatari per dopo lo sbarco.

Art. 41. — L'emigrante può rescindere il contratto, col di-

ritto alla restituzione in tutto o per metà di quanto aveva pagato, secondo i casi che saranno determinati dal regolamento, quando ne dia avviso alla persona con cui contrattò, cinque giorni prima dell'imbarco.

In caso di infermità propria o delle persone di sua famiglia che debbono accompagnarlo, sarà sufficiente che egli annuncii la rescissione sei ore prima di imbarcare.

Se il contratto si rescindesse per morte dell'emigrante, il prezzo intero verrà riversato ai suoi eredi,

Il Regolamento stabilirà le cause equiparate a quelle di malattia che possano giustificare la rescissione del contratto.

Art. 42. — Se il viaggio venisse sospeso per cause indipendenti dall'emigrante, il consignatario della nave nel porto rispettivo, gli corrisponderà, a titolo di indennizzo, quattro pesetas per ogni giorno di ritardo.

Restano eccettuati i casi di forza maggiore e quelli di sciopero di operai e caricatori che impediscono la partenza puntuale delle navi.

Se il differimento eccedesse i quindici giorni, l'emigrante potrà rescindere il contratto col diritto alla restituzione di quanto avesse pagato o al pagamento delle spese pel suo ritorno al punto di origine se si tratti d'emigrazione gratuita.

Art. 43. — La Direzione generale dell'Emigrazione pubblicherà un modulo dei fogli del registro a madre e figlia la cui formazione è disposta all'articolo 38.

Art. 44. — I bagagli dell'emigrante non potranno essere tratti in pegno per rispondere di debiti od anticipi ricevuti dai vettori od armatori o loro consignatari.

Art. 45. — Se l'emigrante perdesse l'imbarco per ritardo del suo treno, non dovuto a causa di forza maggiore, la Compagnia ferroviaria resterà obbligata a condurlo gratis, coi suoi bagagli alla stazione di partenza od a pagargli quattro pesetas quotidiane sino a che possa imbarcarsi.

Quest'ultima obbligazione cesserà quando siano trascorsi quindici giorni.

Art. 46. — Il Regolamento, tenendo presente il disposto nelle Ordinanze Marittime ed altri ordinamenti che fossero eventualmente applicabili, stabilirà le condizioni che debbano concorrere nelle navi che vengano destinate al trasporto di emigranti, in relazione con le esigenze della navigazione e della sicurezza, salute ed igiene e benessere morale e materiale di quelli.

Non si ammetteranno riduzioni di capacità che fossero pretesi pel fatto d'essere le navi dotate di ventilazione meccanica e deposito frigorifero, e in nessun caso si computeranno quelli che son chiamati spazi addizionali.

Il Comandante della nave rimarrà obbligato a facilitare il

servizio d'ispezione a bordo e sarà il responsabile delle violazioni che durante il viaggio si commetterebbero delle regole stabilite, in conformità di quanto prescritto al primo alinea del presente articolo, senza pregiudizio delle responsabilità che per la presente legge incombono alle Imprese di navigazione e consegnatarie.

La Direzione generale dell'emigrazione, sentiti pure i pareri tecnici opportuni, proporrà al Governo le riforme che a suo giudizio debbano introdursi per migliorare le condizioni che in ordine all'impianto dei servizi per emigranti spagnoli debbano concorrere sulle navi abilitate al trasporto dei medesimi, in tali termini che, per quanto riguarda le navi di bandiera estera, debbono sempre possedere almeno il minimo dei requisiti che la legge del loro paese esigerebbero sempre dalle navi spagnole per uguale traffico.

Le condizioni delle navi destinate all'emigrazione che si dirigano ad altri paesi d'Europa od al continente africano si adatteranno alle necessità di sicurezza, navigabilità ed igiene richieste dalla natura e dalla durata dei loro viaggi.

Art. 47. — L'Impresa che conduca un emigrante il quale in virtù delle leggi sull'immigrazione vigenti nel paese di destinazione venisse da questo respinto resterà obbligata al suo rimpatrio immediato e gratuito.

Quando codeste leggi venissero modificate, derogate o sostituite in data che ne impedisse la conoscenza di tale trasformazione all'atto del contratto d'imbarco, le Imprese avranno diritto a venire rimborsate dell'importo di detto passaggio nella forma che verrà stabilita dal Regolamento.

Art. 48. — I vettori od armatori autorizzati a trasportare emigranti saranno obbligati a rimpatriare a metà prezzo un numero d'emigrati che non ecceda il 20 per 100 degli emigranti che avessero condotto a quel paese durante l'anno anteriore. Detti vettori od armatori avranno l'obbligo di comprovare, ogni trimestre, dinanzi ai rispettivi Comitati consolari dell'emigrazione oppure, quando questi mancassero, dinanzi al Console, i rimpatri di favore che avessero praticato nel trimestre antecedente. Al termine di ogni anno si farà una liquidazione e, in base a questa, le Compagnie di Navigazione che non avessero effettuato tale rimpatrio oppure ne avessero effettuato in proporzione inferiore a quella della Compagnia che avrà effettuato nello stesso periodo di tempo il maggior numero di rimpatrii di favore, verseranno in contanti nel Fondo per l'emigrazione l'importo dei mezzi noli che dovettero corrispondere, quale importo sarà integralmente destinato ai rimpatrii.

Se nel termine di un mese la Compagnia non avesse fatto il versamento, sarà prelevato dalla cauzione l'importo relativo e la Compagnia verrà richiesta di reintegrare immediatamente la cauzione.

Se la cauzione non fosse sufficiente per coprire la responsabilità indicata, si richiederà dalla Compagnia violatrice l'immediato versamento occorrente per pagare la differenza e reintegrare la cauzione.

Quando il pagamento o la reintegrazione della cauzione non venissero eseguiti nel termine di venti giorni, si procederà alla revoca della autorizzazione del trasporto degli emigranti.

CAPITOLO V.

Delle Ispezioni.

Art. 49. — L'ispezione per l'applicazione dei precetti della presente legge e disposizioni complementari verrà esercitata:

- 1) Nelle regioni spagnole in cui esista emigrazione.
- 2) Nei porti d'imbarco.
- 3) Sulle navi.
- 4) Nei porti di scalo.
- 5) Nei porti di sbarco e nell'interno dei paesi ove gli emigranti spagnoli si stabiliscono.

Tale ispezione verrà esercitata dai funzionari all'uopo nominati, e quella menzionata ai numeri 4 e 5, dai detti funzionari o dall'agente diplomatico e consolare di Spagna.

Quando le circostanze lo consentano la Direzione generale dell'emigrazione nominerà degli Ispettori spagnoli con una missione determinata.

Gli Ispettori dell'emigrazione nell'esercizio delle loro funzioni saranno considerati come Autorità.

Gli atti che da loro siano redatti su fatti o manifestazioni che a loro giudizio lo esigano saranno considerati come documento pubblico.

Art. 50. — Il Ministro del Lavoro, Commercio e Industria procederà alla nomina degli Ispettori su proposta della Direzione Generale. Un Regolamento speciale stabilirà le condizioni da osservarsi per la nomina, nonchè lo stipendio e le gratificazioni.

Art. 51. — Gli Ispettori dell'emigrazione, oltre le attribuzioni loro specialmente assegnate dalla presente legge, veglieranno per l'adempimento del contratto d'emigrazione e delle disposizioni relative all'approvvigionamento e condizioni delle navi, con la facoltà di proibire l'imbarco od ordinare lo sbarco dei violatori della legge.

Potranno risolvere da se stessi i dubbi o questioni che sorgessero con carattere d'urgenza.

Art. 52. — Ogni Medico che per precetto del regime emigratorio si imbarcasse su nave che conduca emigranti spagnoli avrà il dovere imprescindibile di adempiere durante la traver-

sata le funzioni di vigilanza e di assistenza che, secondo il caso, sarebbero state di competenza dell'Ispettore dell'emigrazione in viaggio e di consegnare al Comitato Consolare, oppure ove manchi, al Console nel porto di destinazione, all'Ispettore in porto del primo porto di ritorno in Spagna, e, nel caso che il ritorno non avesse luogo per litorale spagnolo, al Console della Nazione nell'ultimo porto di sua rotta, una nota da cui risultino gli incidenti occorsi durante la navigazione relativamente ai viaggiatori di terza classe, i reclami da questi formulati, le risoluzioni adottate dal Capitano della nave in relazione a quelli e l'osservanza a bordo dei precetti stabiliti per la guardia e la tutela durante il loro viaggio degli spagnoli che espatriano.

L'inadempimento di questo dovere da parte dei Medici imbarcati per mandato del regime emigratorio spagnolo sarà punito con l'ammenda da cinquanta a cinquecento pesetas e con la privazione dell'imbarco su dette navi quando non la pagasse o fosse recidivo nella infrazione.

Le note che gli Ispettori in porto o Consoli spagnoli riceveranno dai detti medici saranno inoltrate senza ritardo alla Direzione generale dell'emigrazione.

Qualunque sia il numero degli emigranti o rimpatriati spagnoli che si imbarchi su nave straniera, questa avrà l'obbligo di prendere a bordo un medico spagnolo per la loro assistenza. Non sarà esonerata da tale dovere pel fatto che parla spagnolo il medico straniero che la nave trasporta. Le competenze del medico spagnolo saranno pagate direttamente dalle Autorità dell'Emigrazione e faranno carico alle rispettive Compagnie di Navigazione.

Gli Ispettori dell'Emigrazione avranno diritto al passaggio e vitto gratuiti ed all'alloggio relativo alla loro categoria in tutte le navi autorizzate al trasporto degli emigranti, tanto alla andata come al ritorno in Spagna, qualunque sia il numero di emigranti o rimpatriati che trasportino.

Quando compiuto il viaggio di andata la nave non ritorni in Spagna nel suo viaggio di ritorno, sbarcherà l'Ispettore all'ultimo porto di destinazione degli emigranti, donde verrà poi trasportato ad un porto spagnolo per conto dell'Armatore.

Disposizione comune ai Capitoli III, IV, e V.

Art. 53. — Tutte le disposizioni contenute nei capitoli III, IV, e V della presente legge, relative alla tutela degli emigranti nei loro viaggi di espatrio, tanto in quello che concerne le condizioni in cui debbono trovarsi le navi che li trasportano, tanto per quel che concerne le garanzie per sottrarli a rischi delle loro persone od interessi, saranno applicabili, senza alcuna eccezione o limitazione, ai viaggi di ritorno.

CAPITOLO VI.

Sanzioni penali.

Art. 54. — I vettori, armatori, consegnatari ed incaricati di uffici di informazione e passaggio di emigranti, i quali, senza autorizzazione, da soli o valendosi di intermediari, si dedicassero alle operazioni di emigrazione comprese nella presente legge o nel relativo regolamento saranno puniti con carcere duro.

I vettori, armatori o consegnatari che per procurare alle navi di loro proprietà o rappresentanza passaggi di emigranti, si valessero di persone diverse da quelle autorizzate per la gestione di uffici d'informazione e rilascio di biglietti d'emigranti, incorreranno nella ammenda da cento a cinquecento pesetas, per la prima violazione e da 500 a 1000 per la seconda, oltre di che potrà esser loro ritirato l'autorizzazione di dedicarsi al traffico dell'emigrazione, in caso di recidiva. Nelle medesime sanzioni incorreranno, senza pregiudizio di quelle che potranno loro infliggersi giudizialmente in virtù della presente legge, i vettori, armatori o consegnatari che nella documentazione di imbarco, dichiarassero trattarsi di emigrante spontaneo, persona che fa uso di passaggio sussidiato dai Governi, imprese o privati di paesi stranieri o dalle agenzie che, allo scopo di arruolare lavoratori, avessero la loro sede in Spagna.

Art. 55. — Qualunque infrazione alla presente legge commessa dai vettori od armatori e consegnatari, per la quale non sia disposta una pena speciale, verrà punita con ammenda da 100 a 1000 pesetas, quali ammende potranno essere imposte, secondo i casi che verranno determinati dal Regolamento, da parte della Direzione generale o degli Ispettori dell'emigrazione.

Sarà di competenza del Direttore Generale l'applicazione di ammende per violazione della legge, regolamento e disposizioni complementari, sia in prima istanza, sia in appello, sentita la Commissione Centrale, contro le decisioni degli Ispettori. Contro le decisioni del Direttore Generale, in questa materia, potrà avanzarsi soltanto il ricorso contenzioso-amministrativo.

Art. 56. — A prescindere dalle sanzioni penali che giudiziariamente potessero infliggersi, giusta la legge della emigrazione a coloro che facessero propaganda per l'arruolamento di emigranti spagnoli o lo fomentassero o realizzassero, in via amministrativa potrà loro essere imposta l'ammenda di 100 pesetas da versarsi nel Fondo dell'emigrazione, per ciascun emigrante che arruolassero o con cui contrattassero per un salario inferiore a quello corrente per i lavori di cui si tratta nel paese di destinazione oppure per sostituire operai in sciopero od in serrata.

Quando venisse provato che operai od impiegati, di qualunque sesso siano, fossero oggetto d'arruolamento per sostituire operai od impiegati che si trovino in istato di sciopero o in serrata, l'Impresa o privati che praticino codesto arruolamento od a cui profitto fosse stato praticato, se fossero sottoposti a giurisdizione spagnola, dovranno rimborsare ai detti operai od impiegati la differenza del prezzo delle giornate e tutte le spese che avessero fatte per tale motivo, comprese quelle dei viaggi di andata e di ritorno.

Art. 57. — Colui che, essendo autorizzato per il trasporto di emigranti, facesse scientemente dei contratti di emigrazione con persone alle quali per legge è proibito emigrare, incorrerà nelle responsabilità che dal Codice penale sono stabilite secondo la partecipazione che avrà avuto nel reato commesso.

Art. 58. — Gli emigranti che si imbarcano contravvenendo alle disposizioni della presente legge e sono sorpresi a bordo durante la traversata, saranno consegnati al Console spagnolo del primo porto a cui la nave arrivi e sarà obbligo della Casa consegnataria di rispedirli e mantenerli durante la traversata sino al ritorno in Spagna.

Tosto che siano rimpatriati resteranno soggetti alle responsabilità penali e civili in cui siano incorsi.

Art. 59. — Le pene con cui il codice penale punisce i falsi, i delitti contro la sanità pubblica, la prevaricazione, la correttezza, la sottrazione e corruzione di minori, le truffe ed altre frodi, saranno applicate sempre nel loro grado massimo quando il fatto punibile si riferisca alla emigrazione e la parte lesa sia un emigrante.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 60. — Il Governo provvederà a che i Consoli delle Nazioni ove si dirige la nostra emigrazione siano spagnoli; aumenterà il personale consolare secondo le necessità dell'emigrazione, e nominerà degli Agenti consolari specialmente dedicati a questo servizio dove ciò sia richiesto dalla importanza della corrente migratoria. La Direzione generale dell'emigrazione designerà i consoli ove debba costituirsi un Comitato dell'emigrazione per assistere i Consoli nelle funzioni che la legge loro domanda in materia d'emigrazione. Questi Comitati saranno presieduti dal Console ed in suo nome dall'Addetto al consolato specialmente incaricato di questo servizio che la Direzione avrà designato.

Nel luogo che caso per caso verrà dalla medesima indicato, i Consoli organizzeranno simili Comitati, procurando che di questi facciano parte rappresentanti delle Camere di Commercio e delle

Società spagnole, specialmente quelle patriottiche o di beneficenza, stabilite nella rispettiva località.

La composizione di detti comitati non andrà soggetta ad alcuna norma determinata; verranno organizzati con adattamento alle distinte modalità di ciascun luogo, traendo vantaggio da tutti gli elementi che si ritengano utili ed adeguati.

I Comitati redigeranno i loro statuti ed impianteranno i loro servizi nella forma che crederanno più pratica, sempre avendo di mira ed a cura le finalità stabilite dalla legge, ed invieranno i detti statuti alla Direzione generale per il suo esame ed approvazione.

Ciascun Comitato consolare dell'emigrazione terrà la custodia e l'amministrazione del rispettivo Fondo dell'emigrazione, che sarà costituito:

1) Con le entrate provenienti dalla applicazione di quanto sia disposto sulla intensificazione della tutela degli emigranti spagnoli.

2) Con le donazioni e sussidi di Corporazioni e privati.

3) Con le sovvenzioni che, sentito prima la Commissione Centrale dell'emigrazione, venissero accordate dalla Direzione generale in somma uguale come massimo all'importo della tassa di rimpatrio dovuto per i passaggi di ritorno rilasciati nel porto di cui si tratta.

4) Con gli altri cespiti che legalmente potessero conseguire.

Tale Fondo, dedotta la spesa per il personale ed il materiale occorrenti al servizio, sarà esclusivamente dedicato a beneficio ed al rimpatrio degli spagnoli che ne abbisognassero.

I Comitati consolari dell'emigrazione formeranno ogni anno il loro bilancio che, insieme coi conti relativi, sarà rimesso alla Direzione generale per l'esame e l'approvazione.

Art. 61. — La Direzione generale dell'emigrazione procederà all'elaborazione di progetti di basi per promuovere e concertare coi paesi ove si dirige l'emigrazione spagnola dei trattati speciali, sia per evitare l'emigrazione clandestina, sia per migliorare la sosta dell'emigrante, e con quelle nazioni che abbiano interessi emigratori consimili a quelli della Spagna, convenzioni od accordi di fratellanza o mutua assistenza agli effetti della protezione e tutela dei loro rispettivi sudditi emigranti, per modo che reciprocamente trovino sulle navi che li trasportano e nei paesi ove si stabiliscono, in mancanza di funzionari od enti tutelari del loro paese, il soccorso e la protezione di quelli del paese con cui siasi concertato il patto di fratellanza.

Art. 62. — Gli Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far rispettare i diritti degli emigranti nel territorio ove esercitano il loro ufficio, e specialmente presteranno loro la propria assistenza perchè le Case armatrici e loro rappresentanti osservino le disposizioni della presente legge.

Assisteranno pure gli Ispettori nel compimento della loro missione ed eserciteranno essi medesimi l'ispezione delle navi quando in queste non viaggiasse un Ispettore di servizio.

Art. 63. — La Direzione generale dell'emigrazione d'accordo col Banco di Spagna e colla Direzione generale delle Comunicazioni, proporrà al Governo l'organizzazione del servizio di rimessa, deposito ed eventuale impiego dei risparmi degli emigranti spagnoli.

Art. 64. — Se in conseguenza delle modificazioni che per migliorare l'abilitazione delle navi dedicate al trasporto di emigranti fossero introdotte nella regolamentazione di questa materia, venissero a soffrire una diminuzione assai notevole nella loro attuale capacità le navi sinora ammesse a quel traffico, potrà accordarsi un c. n. g. r. o termine perchè vengano adattate ai precetti emanati.

Art. 65. — Per ottemperare al dovere di tutela che incombe allo Stato, la Direzione generale dell'emigrazione, previo consenso della Direzione generale dell'istruzione primaria, proporrà un piano di studi in classi serali e corsi abbreviati che si daranno nelle scuole pubbliche delle regioni di emigrazioni e che comprenderanno nozioni geografiche del paese di destinazione degli emigrati, norme per l'acclimatazione, istruzioni per conservare la nazionalità spagnola, doveri che il patriottismo impone o consiglia, notizie sulle società patriottiche o di beneficenza di connazionali stabiliti nel paese ed altre nozioni utili per l'emigrante.

Art. 66. — Nel libretto di identità dell'emigrante spagnolo creato col R. Decreto del 23 settembre 1916 verranno introdotte le modificazioni necessarie perchè, senza pregiudizio del fine ivi proposto, possa risponderci ai requisiti che per l'ammissione di emigranti sono pretesi da alcune nazioni.

La parte relativa alla situazione militare degli interessati ed alla loro identificazione verrà redatta direttamente e in ogni caso dal Comandante del posto della Guardia civile del Distretto ove gli emigranti risiedono, il quale, quando si tratta di individui appartenenti a qualcuna delle situazioni militari compatibili coll'espatrio, darà comunicazione d'urgenza all'Ispettore dell'emigrazione del porto ove i suddetti intendono imbarcarsi, del numero dei libretti che avrà rilasciato, rimettendogli insieme una fotografia contrassegnata, dei rispettivi titolari.

Art. 67. — La Direzione generale dell'Emigrazione organizzerà con la maggior possibile celerità i servizi d'ispezione in tutte le loro fasi e detterà le condizioni a cui dovranno conformarsi gli uffici d'informazione di passaggi per emigranti.

Art. 68. — Restano abrogate tutte le disposizioni che contraddicessero a quelle della presente legge.